



FONDO PENSIONE NEGOZIALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE ENERGIA

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 2

Istituito in Italia

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 26/03/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDENERGIA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 04/01/2023)

Fonte istitutiva: FONDENERGIA è stato istituito sulla base dell'accordo del 25/10/1996, tra Eni Spa e le rappresentanze sindacali FILCEA CGIL, FLERICA CISL e UILCER UIL, operanti a suo tempo nel settore Energia. Successivi accordi hanno consentito l'adesione del personale con CCNL CHIMICO ENI, Minerario-Metallurgico, con CCNL GAS ACQUA Proxigas-Assogas ed infine dei lavoratori con CCNL Attività Minerarie (per le Aziende associate ad Assorisorse).

Destinatari: I lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per i settori Energia e Petrolio, oppure dal CCNL Attività Minerarie (per le Aziende associate ad Assorisorse), nonché dal CCNL unico del settore Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas) e/o dagli accordi collettivi aziendali. Possono aderire anche i lavoratori di Società appartenenti a settori merceologici differenti da quelli sopraindicati che, a norma delle vigenti leggi, siano da considerarsi controllate da Aziende associate al Fondo ed i dipendenti del Fondo. In tali casi l'adesione è subordinata al preventivo accordo delle parti interessate. Infine, possono aderire i lavoratori dipendenti delle associazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) stipulanti i CCNL Energia e Petrolio e Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas). L'associazione delle aziende rientranti nei suddetti accordi è conseguente all'adesione dei lavoratori e non richiede alcun atto di volontà da parte delle stesse.

È consentita l'adesione dei familiari fiscalmente degli iscritti a Fondenergia, secondo quanto indicato nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Contributo		Energia e Petrolio	Chimico-ENI Minerario-Metallurgico		Attività Minerarie Assorisorse		Gas e Acqua (Proxigas e Assogas)
A carico della azienda		2,725%(***) 2,775%(***)	2,36%	0,25%(*)	1,80%	0,20%(*)	1,55% (**)
A carico del lavoratore		2,00%	1,46%		1,20%		1%
Quota TFR	Lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993.	6,91% (100%)	2,49% (36%) Oppure 6,91% (100%)		3,45% (50%) Oppure 6,91% (100%)		6,91% (100%)
	Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993.		6,91% (100%)		6,91% (100%)		6,91% (100%)

Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell'accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.

(*) Contributo, a carico del datore di lavoro, destinato al finanziamento della polizza accessoria per i casi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione con il solo TFR e sospensione della contribuzione.

(**) Oltre:

- al contributo ex-Fondo Gas (c.d. "contributi contrattuali") nei casi previsti dalla L. 125/2015;
- al contributo mensile aziendale in cifra fissa, nel caso di adesione completa, di seguito indicato, differenziato per livello contrattuale ed anzianità INPS dell'iscritto:

decorrenza	Livello Contrattuale	Parametro	Quota Euro Aziendale mensile per i lavoratori con anzianità INPS ante 29/04/1993	Quota Euro Aziendale mensile per i lavoratori con anzianità INPS post 28/04/1993
1° luglio 2020	Q	200,74	6,01	8,25
	8	181,29	5,43	7,45
	7	167,50	5,02	6,89
	6	153,69	4,60	6,32
	5	139,96	4,19	5,75
	4	131,42	3,94	5,40
	3	122,95	3,68	5,05
	2	111,15	3,33	4,57
	1	100,00	3,00	4,11
	parametro medio	143,53	4,30	5,90

(***) il contributo datoriale è pari al 2,725% per gli aderenti con data di prima occupazione ante 01/01/1996 ed al 2,775% per gli aderenti con data di prima occupazione post 31/12/1995. Per gli aderenti del Gruppo Eni gli accordi integrativi aziendali prevedono per il biennio 2023-2024:

- la maggiorazione del contributo datoriale dello 0,2%, in aggiunta a quanto previsto dagli accordi di settore;
- che il contributo a carico del lavoratore dovuto dai neo assunti che aderiscono al Fondo entro 6 mesi dall'assunzione, venga pagato dal datore di lavoro.

Accordi aziendali integrativi possono prevedere contribuzioni aggiuntive collegate, fra l'altro, ai premi di partecipazione nonché il versamento del TFR pregresso al Fondo. L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore, nonché l'obbligo della destinazione delle quote di TFR a FONDENERGIA, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della domanda di adesione da parte del Fondo. L'aderente può versare, a titolo di contributo volontario aggiuntivo, a suo carico, un ulteriore contributo. La misura della contribuzione scelta dall'aderente al momento dell'adesione può essere successivamente variata. I versamenti vengono effettuati con periodicità mensile. Viene data facoltà all'aderente di effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa, con un minimo di 100 euro. I versamenti sono trasformati in quote del comparto prescelto ed assegnati alla posizione individuale solo dopo la riconciliazione con le rispettive liste di contribuzione.

Per gli aderenti fiscalmente a carico, ogni singolo versamento deve essere di importo minimo non inferiore ad € 100, secondo quanto indicato nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDENERGIA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').